

Proposta di Giunta al Consiglio Comunale

N° 3 del 14/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021 sono state approvate le tariffe TARI anno 2021;

CONSIDERATO

- che a seguito della citata delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- che, con successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO

- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO

- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Busto Arsizio non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge

14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO

- che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite alla crescita annuale previsto;
- che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

DATO ATTO quindi che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì,

- dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- che il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, adottato in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva UE 2018/852, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale contenuta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Testo Unico Ambientale (TUA), con riflessi diretti e rilevanti anche in materia di applicazione della Tari con ripercussioni sul servizio, sui costi e sul gettito tali da rendere necessaria un'approfondita analisi dei dati riferiti alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra riportate, alla data odierna non risulta disponibile il Piano Economico Finanziario relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025;

RITENUTO, pertanto,

- opportuno procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, riportate nel dispositivo, confermando provvisoriamente le vigenti tariffe TARI 2021, approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario 2021 validato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021;
- di Dare atto che dopo la validazione definitiva del PEF 2022-2025, da parte dell'Ente, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021, con successivo atto si provvederà alla approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

ATTESO

- che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI

- l'art. 54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

SENTITA la competente Commissione Consiliare Permanente nella seduta del

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data ...
.....;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
- gli artt. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e l'art. 1, commi 676, 677 e 683 in merito alla competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di confermare per l'anno 2022**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, provvisoriamente, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 vigenti, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, con efficacia dal 1° gennaio 2022, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, validato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021, come di seguito riportate:

Utenze domestiche:

| Nucleo familiare | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 componente | 0,68 | 57,04 |
| 2 componenti | 0,80 | 102,67 |
| 3 componenti | 0,89 | 131,19 |
| 4 componenti | 0,96 | 171,12 |
| 5 componenti | 1,04 | 205,35 |
| 6 o più componenti | 1,10 | 233,87 |

Utenze non domestiche:

| Categorie di attività | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq) |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto | 0,46 | 0,51 |
| 2. Cinema, teatri | 1,49 | 1,63 |
| 3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta | 1,72 | 1,90 |
| 4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi e aree scoperte operative dei trasportatori/spedizionieri | 0,87 | 0,97 |
| 5. Stabilimenti balneari | 0,00 | 0,00 |
| 6. Esposizioni, autosaloni | 1,17 | 1,31 |
| 7. Alberghi con ristorante | 5,66 | 6,25 |
| 8. Alberghi senza ristorante | 3,73 | 4,13 |
| 9. Case di cura e riposo | 4,32 | 4,75 |
| 10. Ospedali | 3,86 | 4,25 |
| 11. Uffici, agenzie | 3,50 | 3,86 |
| 12. Banche e istituti di credito, studi professionali | 2,12 | 2,34 |
| 13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 3,24 | 3,58 |
| 14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze | 3,36 | 3,69 |
| 15. Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti cappelli e ombrelli, antiquari | 2,09 | 2,32 |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli | 3,31 | 3,64 |
| 17. Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,51 | 2,77 |
| 18. Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,89 | 2,09 |
| 19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 2,00 | 2,22 |
| 20. Att. industriali con capannoni di produzione | 2,37 | 2,60 |
| 21. Att. artigianali di produzione di beni specifici | 2,37 | 2,60 |
| 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,42 | 7,07 |
| 23. Mense, birrerie, hamburgerie | 5,59 | 6,16 |
| 24. Bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio | 4,55 | 5,02 |
| 25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggio, generi alimentari | 6,35 | 7,02 |
| 26. Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,77 | 1,95 |

| | | |
|---|------|------|
| 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 8,26 | 9,10 |
| 28. Ipermercati di generi misti | 6,30 | 6,95 |
| 29. Banchi di mercato generi alimentari | 7,24 | 8,00 |
| 30. Discoteche, night club, sale giochi, altre attività di intrattenimento e/o divertimento | 4,39 | 4,86 |
| 31.Utenze non domestiche a disposizione | 0,92 | 1,02 |

3) **Di dare atto** che dopo la validazione definitiva del PEF 2022-2025, da parte dell'Ente, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021, si provvederà, con successivo atto, alla approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2022;

4) **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.